

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1808}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, BIANCHI, MANCINI VINCENZO, ABETE,
AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGEN-
NARO, FOSCHI, GAROCCHIO, LOMBARDO, PERUGINI,
RICCIUTI, ROSSATTINI, TEDESCHI**

Presentata il 7 giugno 1984

Perequazione automatica delle pensioni anticipate e delle pensioni integrative

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ha introdotto il principio che titolari di due o più trattamenti pensionistici erogati a carico di diverse gestioni non possono fruire di più meccanismi di adeguamento automatico della pensione alle variazioni del costo della vita.

Fin dalla sua prima applicazione, la formulazione di detto articolo non ha consentito un sicuro orientamento circa la reale intenzione del legislatore di ricomprendere nel campo di applicazioni della norma anche le pensioni a carico dei fondi aziendali integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria costituiti presso enti pubblici che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, unitamente al trattamento integrativo di pensione, erogano l'indennità integrativa speciale.

In attesa che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri vigilanti, interessati in proposito, facessero conoscere l'esito delle iniziative anche legislative in corso, gli enti anzidetti hanno ritenuto di dare applicazione in via provvisoria ed a titolo cautelare al citato articolo 19 a far tempo dal 1° gennaio 1979, non riconoscendo gli incrementi di quote aggiuntive sulla pensione obbligatoria ai titolari di pensione integrativa. Ne è conseguita una generalizzata diminuzione delle pensioni anzidette e la conseguente maturazione di un ingente debito che dovrebbe essere pagato dagli interessati.

Allo scopo di eliminare la situazione di estremo disagio in cui versa la categoria dei pensionati in questione, in relazione al protrarsi dello stato di incertezza norma-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tiva che continua a penalizzare le loro legittime aspettative, si rende necessaria una interpretazione autentica circa l'esatta portata dell'ambito di applicabilità dell'articolo 19 in questione.

Tale finalità viene attuata con l'articolo 1 della presente proposta di legge con il quale si stabilisce l'inapplicabilità dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ai trattamenti integrativi per i quali, in base alla normativa vigente, è prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in correlazione all'attribuzione sulla pensione erogata dall'assicurazione obbligatoria delle quote fisse di cui al terzo

comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Con l'articolo 2 viene invece chiarito che ai fini dell'applicabilità delle rivalutazioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sull'indennità integrativa speciale corrisposta al personale che ha fruito dei collocamenti anticipati a riposo di cui all'articolo 10 della legge 25 marzo 1983, n. 79, si deve tener conto dell'importo di cui al secondo comma del citato articolo. Ciò allo scopo di mantenere integro nel tempo il valore reale dell'indennità integrativa speciale assicurato agli interessati nella misura maturata al 1° gennaio 1983.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'espressione « o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria » contenuta nell'articolo 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si intende riferita ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione delle rispettive norme di legge o di regolamento, è prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in correlazione all'attribuzione sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti di perequazione di cui al primo comma dello stesso articolo sono computati sull'importo di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, fino al completo riassorbimento dell'assegno personale di cui al terzo comma dello stesso articolo.